

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 137

OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di Vibo Valentia. Anno scolastico 2016/2017 - Periodo 09 gennaio/08 luglio 2017.

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno 02 (due) del mese di marzo presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett.

c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 2 – Politiche Sociali, nominata con Decreto Sindacale n. 7 del 14 giugno 2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) la sig.ra Lucia Luzza (codice fiscale LZZ LCU 74H45 Z133W), nata a Berna (EE) il 05 giugno 1974, residente in Nicotera (VV), contrada Gatto, snc, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Vibo Salus”, con sede legale in Jonadi (VV), via Gandhi III traversa snc, (partita IVA 03186760793), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di

Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vibo Valentia (VV), in data 28 luglio 2011 con il numero R.E.A. 167829, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e rilasciato dalla C.C.I.A.A. in data 24 gennaio 2017 che si trova depositato agli atti del Comune, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Cooperativa".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione del Dirigente del Settore 2 – Politiche Sociali n. 1585 del 13 dicembre 2016, è stata indetta una gara d'appalto a procedura aperta tramite sistema MEPA con richiesta di offerta (R.D.O.), per l'affidamento della gestione dell'Asilo Nido Comunale per il periodo di mesi sei, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di €. 284.804,00 (euro duecentoottantaquattromilaottocento quattro/00) più IVA se dovuta, così suddiviso:

€. 253.778,50 (euro duecentocinquantatremilasettecentosettantotto/50) per costo del personale non soggetto a ribasso;

€. 9.600,00 (euro novemilaseicento/00) per spese di gestione soggetti a ribasso;

€. 21.425,00 (euro ventunomilaquattrocentoventicinque/00) per servizio mensa soggetto a ribasso;

- che con la stessa determinazione del Settore 2 – Politiche Sociali n. 1585 del 13 dicembre 2016, sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di

gara ed il capitolato speciale;

- che la spesa necessaria per l'esecuzione del servizio anzidetto, finanziata con i fondi PAC (Piano di Azione e Coesione), risulta impegnata con determinazione del Settore 2 - Politiche Sociali n. 956 del 03 agosto 2016;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 2 – Politiche Sociali n. 8 del 19 gennaio 2017, parzialmente rettificata con determinazione dirigenziale n. 50 del 30 gennaio 2017, sono stati approvati gli atti di gara e si è proceduto all'aggiudicazione del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di Vibo Valentia per il periodo di mesi sei, dal 09 gennaio al 08 luglio 2017, in favore della Cooperativa Sociale "Vibo Salus" che ha riportato un punteggio di 91,58/100;

- che la Cooperativa ha offerto in sede di gara un ribasso del 100% sulle spese di gestione e del 12,50% sul costo per il servizio mensa, pertanto l'importo di aggiudicazione è pari ad €. 272.525,375 (euro duecentosettanta duemilacinquecentoventicinque/375), così composto:

€. 253.778,50 (euro duecentocinquantatremilasettecentosettantotto/50) per costo del personale non soggetto a ribasso comprensivo degli oneri per la sicurezza aziendale;

€. 18.746,875 (euro diciottomilasettecentoquarantasei/875) per costo per il servizio mensa al netto del ribasso del 12,50% oltre IVA;

- che la Cooperativa ha dichiarato, nell'offerta prodotta, che i costi per la sicurezza aziendale per l'intera durata dell'appalto, compresi nel prezzo offerto, risultano essere €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00);

- che sono state effettuate le verifiche d'ufficio in ordine ai requisiti dichiarati dalla Cooperativa in sede di gara, e che la documentazione risulta

essere conforme alle vigenti disposizioni legislative;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico della Cooperativa, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153/2014, relative alla Cooperativa, richieste, ai sensi dell'art. 91 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, con nota prot. d'ingresso n° 3964 del 27 gennaio 2017;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INPS n. 4778825, regolare certificato DURC, con scadenza 02 marzo 2017;

- che il servizio è stato avviato in data 09 gennaio 2017, giusta comunicazione di aggiudicazione e inizio servizio inviata alla Cooperativa, a mezzo pec, in data 05 gennaio 2017;

- che tutti gli atti citati, seppur non materialmente allegati, fanno parte integrante del presente contratto e si trovano depositati presso il Settore 2 - Politiche Sociali – Ufficio Servizi Sociali;

- che è intenzione delle Parti comparenti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Articolo 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni

previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, la Sig.ra Lucia Luzza, legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Vibo Salus", ha reso la dichiarazione secondo cui la Cooperativa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 2, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e la Cooperativa dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

Articolo 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. La Cooperativa si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai

propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della Cooperativa, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

Articolo 3: Oggetto del contratto.

Il Comune conferisce alla Cooperativa, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale per il periodo di mesi 6 (sei), dal 09 gennaio 2017 al 08 luglio 2017, per un totale di 25 settimane scolastiche.

Articolo 4: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Cooperativa per il pieno e perfetto adempimento del contratto è pari ad €. 272.525,375 (euro duecentosettanta duemilacinquecentoventicinque/375) ed è così suddiviso:

€. 253.778,50 (euro duecentocinquantatremilasettecentosettantotto/50) per costo del personale non soggetto a ribasso comprensivo degli oneri per la sicurezza aziendale pari ad €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00);

€. 18.746,875 (euro diciottomilasettecentoquarantasei/875) per costo per il servizio mensa al netto del ribasso del 12,50% oltre IVA al 5%;

Secondo quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale, il prezzo complessivo di appalto, verrà corrisposto dal Comune alla Cooperativa, in quote mensili, a decorrere dalla fine del primo mese di affidamento e fino al mese di luglio, a presentazione di regolare fattura. Il pagamento avverrà con atto di liquidazione del responsabile del servizio interessato, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica al protocollo dell'Ente, fatti salvi eventuali ritardi, non dipendenti dal Comune, per l'acquisizione

del certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Articolo 5: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) la Cooperativa espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare alla Cooperativa l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG 690503357D ed il codice CUP E46J16001020006 assegnati all'intervento.

Articolo 6: Modalità di pagamento.

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, presso Banca Prossima – Agenzia di Milano, codice IBAN: IT0950335901600100000061246, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

Il soggetto delegato ad operare sul conto sopra indicato è la sig.ra Luzza Lucia, nata a Berna (EE) il 05 giugno 1974, (codice fiscale LZZ LCU 74H45 Z133W), residente in Nicotera (VV), contrada Gatto, snc.

Articolo 7: Obblighi della "Cooperativa".

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Cooperativa alle condizioni riportate nel bando e nel capitolato speciale, approvati con determinazione del Settore 2 – Politiche Sociali n. 1585 del 13 dicembre

2016 e secondo le modalità integrative e migliorative proposte dalla ditta in sede di gara, con particolare riferimento all'offerta economica.

E' parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Detti documenti, nessuno escluso, che la Cooperativa dichiara di conoscere ed accettare, per averne già preso visione, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 2 - Politiche Sociali.

La Cooperativa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 8: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale;

d) sospensione del servizio da parte della Cooperativa senza giustificato motivo;

e) perdita, da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

f) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

2. La Cooperativa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penali previste nell'articolo 15 del Capitolato Speciale.

Articolo 9: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra il Comune e la Cooperativa derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria; in questo caso, il Foro competente, sarà quello di Vibo Valentia. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 10: Subappalto e cessione del contratto.

E' vietata la cessione del contratto, nonché il subappalto del servizio, anche parziale, pena la revoca immediata dell'appalto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati (art. 20

del Capitolato Speciale).

Articolo 11: Cauzione definitiva.

La Cooperativa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 17.032,84 (euro diciassettemilatrentadue/84), a mezzo polizza fidejussoria n. 1007236, rilasciata, in data 31 gennaio 2017, dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Galgano SPA – Milano.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, la Cooperativa ha usufruito del beneficio della riduzione del 50% come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso della certificazione ISO 9001:2008, n. 2330 QM, rilasciata in data 29 aprile 2016 (data di prima emissione), con scadenza in data 14 settembre 2018, presentata in copia conforme all'originale dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

Articolo 12: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Cooperativa ha presentato, inoltre, copia della Polizza RCT/RCO n. 1233400004, rilasciata in data 14 febbraio 2017, dalla compagnia "HDI Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Lamezia Terme, con scadenza 10 febbraio 2018, per un massimale di €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), a copertura dei rischi inerenti il servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 13: Obblighi della Cooperativa nei confronti dei propri

lavoratori dipendenti.

La Cooperativa dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

La Cooperativa, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento dei lavori;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo d'acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti.

Articolo 14: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

La Cooperativa ha dichiarato, in sede di gara, la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99.

Articolo 15: Domicilio della Cooperativa.

A tutti gli effetti del presente contratto la Cooperativa elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni della Cooperativa, è la sede legale di Jonadi (VV), via Gandhi III trav. snc, pec: vibosalus@pec.it - mail: vibosalus@gmail.com -

Articolo 16: Spese contrattuali.

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

Articolo 17: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

Articolo 18: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al capitolato speciale approvato con determinazione del Settore 2 – Politiche Sociali n. 1585 del 13 dicembre 2016 ed al progetto tecnico unitamente all'offerta economica presentati dalla ditta in sede di gara. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potrebbero essere emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.

Articolo 19: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa la Cooperativa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 13 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- PER LA COOPERATIVA: **sig.ra Lucia Luzza** nella qualità

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Michele Fratino**